

**Attuazione degli Orientamenti emanati dall'ESMA, nel quadro della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell'intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti**

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE**

**22 DICEMBRE 2016**

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno 20 gennaio 2017, *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

**C O N S O B**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 ROMA**

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini della revisione regolamentare e pubblicati sul sito internet della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

## **1. PREMESSA**

La capacità di comprendere le caratteristiche dei prodotti e dei clienti costituisce un requisito fondamentale per agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti stessi. La complessità delle attività e dei prodotti di investimento e la loro sempre maggiore innovatività richiede che il personale che fornisce informazioni sui prodotti di investimento alla clientela al dettaglio ovvero che fornisce raccomandazioni personalizzate, possieda un adeguato livello di conoscenze e competenze sui prodotti offerti e che tale livello sia valutato nel continuo, per attivare un *ciclo virtuoso di qualificazione e sviluppo della professionalità del personale* che garantisca la qualità dei servizi prestati.

L'articolo 25, paragrafo 1, della MiFID II prevede che gli Stati Membri prescrivano alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle Autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori per conto dell'impresa di investimento, o partecipano alla prestazione del servizio di consulenza alla clientela in materia di investimenti, siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

Lo stesso articolo, al paragrafo 9 attribuisce all'ESMA il compito di adottare orientamenti che precisino i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze, al fine di favorire un livello adeguato di convergenza nell'attuazione dell'articolo 25 della MiFID II.

Il 17 dicembre 2015, l'ESMA ha pubblicato le *“Guidelines for the assessment of knowledge and competence”* (di seguito gli “Orientamenti”), tradotto e pubblicato nella lingua ufficiale di ciascuno

Stato membro sul sito internet dell'ESMA in data 22 marzo 2016<sup>1</sup>. La Consob ha comunicato all'Autorità europea la propria intenzione di *conformarsi* agli Orientamenti e di attuarli nell'ordinamento nazionale.

## 2. I CONTENUTI DEGLI ORIENTAMENTI

Gli Orientamenti dell'ESMA offrono una definizione dell'ambito oggettivo della disciplina, forniscono criteri relativi alle conoscenze e alle competenze del personale coinvolto nella prestazione di servizi di investimento e impongono agli intermediari di adottare soluzioni organizzative per la valutazione, il mantenimento e l'aggiornamento delle conoscenze e delle competenze in argomento.

L'*ambito oggettivo* di applicazione viene riferito a due attività:

- a) la somministrazione di consulenza in materia di investimenti e
- b) la fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori ("*giving information*").

Mentre la nozione di "consulenza in materia di investimenti" trova esplicita definizione nella MiFID II, quella di "*giving information*" non risulta rinvenibile nella stessa e viene, pertanto, specificata dall'ESMA come "*la trasmissione diretta ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente o su iniziativa dell'impresa, nel contesto della prestazione da parte di un membro del personale al cliente di un servizio o di un'attività elencati nelle sezioni A e B dell'allegato I della direttiva MiFID II*".

Tale definizione risulta sufficientemente ampia da ricomprendere l'interazione diretta tra il dipendente dell'intermediario e la relativa clientela nella prestazione dell'intera gamma dei servizi di investimento (e accessori) definiti dalla MiFID II.

Per quanto riguarda la definizione di "*conoscenze e competenze*", secondo gli Orientamenti dell'ESMA, il livello di "*knowledge and competence*" richiesto dalla MiFID II si considera raggiunto qualora il personale dell'intermediario dimostri di "*aver acquisito una qualifica idonea e un'esperienza adeguata per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 24 e 25 della direttiva MiFID II allo scopo di prestare i servizi pertinenti*".

In base a tali criteri, pertanto, gli addetti dei soggetti autorizzati devono risultare in possesso di una "*qualifica idonea*", ossia di una "*qualifica o altro esame o corso di formazione che soddisfi i criteri*" stabiliti dagli Orientamenti, nonché di una "*esperienza adeguata*", vale a dire essere in grado di dimostrare "*la capacità di prestare i servizi pertinenti attraverso la precedente attività lavorativa*".

A tale ultimo riguardo, l'ESMA, per promuovere l'armonizzazione e la convergenza tra gli Stati membri, ha ritenuto opportuno prevedere direttamente negli Orientamenti un livello minimo di esperienza pregressa necessaria per lo svolgimento dei servizi pertinenti. In particolare, tale esperienza "*dovrà essere stata effettuata, sulla base dell'equivalente a tempo pieno, per un periodo minimo di 6 mesi*". Le Autorità nazionali competenti hanno la facoltà di modulare i

---

<sup>1</sup> Gli Orientamenti dell'ESMA sono disponibili alla pagina <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1886-final-report-on-guidelines-for-the-assessment-of-knowledge-and-competence.pdf>

requisiti che il personale addetto deve soddisfare, incrementando tale periodo minimo e differenziando “*la durata dell’esperienza richiesta in funzione della qualifica idonea ottenuta dal personale e dei servizi pertinenti che vengono forniti*”.

Con riferimento ai **requisiti specifici** di cui i soggetti abilitati devono tener conto per assicurare che gli addetti allo svolgimento di attività ricomprese nell’ambito oggettivo degli Orientamenti abbiano le conoscenze e competenze necessarie, viene richiamata la necessità che gli stessi siano in grado di conoscere e comprendere:

- *le caratteristiche, i rischi e gli elementi fondamentali dei **prodotti di investimento** disponibili nell’ambito dell’impresa, incluse eventuali implicazioni fiscali generali e oneri sostenuti dal cliente nel contesto delle operazioni, prestando particolare attenzione nella fornitura di informazioni riguardanti prodotti caratterizzati da elevati livelli di complessità;*
- *l’ammontare complessivo delle **spese** e degli **oneri** sostenuti dal cliente nel contesto delle operazioni in un prodotto di investimento, o di servizi di investimento o servizi accessori;*
- *le caratteristiche e la portata dei **servizi di investimento** o **servizi accessori**;*
- *il **funzionamento dei mercati finanziari** e la loro influenza sul valore e sul prezzo dei prodotti di investimento riguardo ai quali forniscono informazioni o che vengono offerti o raccomandati ai clienti;*
- *l’**impatto dei dati economici** e di **eventi** nazionali, regionali o globali sui mercati e sul valore dei prodotti di investimento riguardo ai quali essi forniscono informazioni o che vengono offerti o raccomandati ai clienti;*
- *la differenza tra **rendimenti passati** e **scenari di rendimento futuri** nonché i limiti dell’analisi previsionale;*
- *le questioni collegate agli **abusi di mercato** e all’**antiriciclaggio**;*
- *le specifiche **strutture di mercato** per i prodotti di investimento riguardo ai quali essi forniscono informazioni o che vengono offerti o raccomandati ai clienti e, se del caso, le rispettive sedi di negoziazione o eventuali mercati secondari;*
- *i principi (basilari) di **valutazione** applicabili al tipo di prodotti di investimento riguardo ai quali le informazioni vengono fornite o che vengono offerti o raccomandati ai clienti.*

Gli addetti dovrebbero anche essere in grado di **valutare** i dati relativi ai prodotti di investimento riguardo ai quali essi forniscono informazioni o che vengono offerti o raccomandati ai clienti, quali i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), i prospetti informativi, i bilanci o i dati finanziari.

Con specifico riferimento alla prestazione del **servizio di consulenza in materia di investimenti**, è previsto che i soggetti abilitati debbano assicurare che i relativi addetti – oltre a quanto specificato sopra - siano anche in grado di *adempiere agli obblighi imposti alle imprese in relazione ai requisiti di adeguatezza, ivi compresi gli obblighi previsti negli orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della Direttiva MiFID, nonché di comprendere i principi fondamentali della gestione di portafoglio, incluse le implicazioni della diversificazione tra singole alternative di investimento.*

Infine, gli orientamenti prevedono una serie di **presidi organizzativi** che gli intermediari dovrebbero adottare per assicurare il rispetto dei requisiti definiti negli Orientamenti, fra i quali rientrano la chiara definizione delle responsabilità del personale, la valutazione dello stesso sulla

base dei criteri specificati negli Orientamenti e la revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo.

Particolare enfasi è posta sulla revisione (interna o esterna) delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale. Questa revisione dovrebbe infatti garantire che il personale possieda qualifiche idonee e mantenga e aggiorni le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo professionale pertinente alla propria qualifica, nonché tramite la specifica formazione richiesta in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento da parte dell'impresa.

Tali raccomandazioni indicano che la conformità all'articolo 25 della MiFID II richiede agli intermediari abilitati alla prestazione di servizi di investimento di attivare un ***ciclo virtuoso di qualificazione del proprio personale***, valutando nel continuo le relative esigenze di sviluppo, consentendo (su richiesta) all'Autorità competente di effettuare verifiche sulle conoscenze e competenze del personale.

La flessibilità di tale assetto è assicurata dalla possibilità di ricorrere alla "***supervisione***" del personale che non soddisfi i requisiti rilevanti per la prestazione dei servizi pertinenti. L'ESMA ha previsto, infatti, per coloro che non siano in possesso di una qualifica idonea e/o di un'esperienza adeguata, la possibilità di operare "***sotto la responsabilità di un membro del personale che possieda sia una qualifica idonea sia un'esperienza adeguata***" fino al conseguimento dei requisiti in parola, per un massimo di quattro anni, che può essere eventualmente ridotto dalle competenti Autorità nazionali.

Sulla base dei contenuti sin qui esposti è possibile affermare che tale regolazione introduce principalmente degli ***oneri di conformità sostanziale*** per i soggetti abilitati e, secondariamente, degli ***oneri amministrativi*** legati all'eventuale trasmissione all'Autorità della documentazione relativa alle conoscenze e competenze del personale. Gli oneri di conformità sono legati:

- alla necessità di garantire un dato livello di qualificazione del personale (che incide sui costi del personale);
- all'eventuale sostegno di oneri dovuti alla remunerazione dell'attività di supervisione, in virtù dell'incremento di responsabilità che la stessa comporta;
- alla definizione di un sistema di miglioramento continuo della qualità che determina costi diretti di breve (costi per corsi di formazione e sviluppo del personale) e di medio/lungo termine (aumento del livello medio del costo del personale correlato alla più elevata qualificazione delle risorse umane).

Tali oneri risulteranno proporzionati se tali attività saranno in grado di determinare un impatto più che proporzionale sulla ***qualità dei servizi prestati***, in particolare con riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, generando in tal modo ***benefici superiori agli oneri regolatori***.

### 3. LE DELEGHE REGOLAMENTARI

L'ESMA ha chiarito che, a partire dalla data di applicazione degli Orientamenti (ossia, dal 3 gennaio 2018), tutto il personale a diretto contatto con la clientela nella prestazione dei servizi "pertinenti", sia esso già operativo o di nuova assunzione, dovrà possedere i descritti requisiti in termini di "qualifica idonea" e di "esperienza adeguata", ovvero dovrà operare "sotto supervisione" fino al raggiungimento dei medesimi.

Al fine di conformarsi agli Orientamenti, si ritiene opportuno avviare una consultazione preliminare volta ad acquisire elementi di analisi degli aspetti che devono essere definiti a livello nazionale, in modo da valorizzare, nel rispetto dell'obiettivo di massima convergenza regolatoria, le eventuali specificità del contesto italiano. Ai sensi dei paragrafi 21 e 22 degli Orientamenti, le Autorità nazionali competenti<sup>2</sup> sono tenute alla definizione e pubblicazione dei seguenti elementi:

- *l'elenco delle qualifiche che soddisfano i criteri stabiliti dall'ESMA ovvero le caratteristiche che tali qualifiche dovranno avere affinché possano essere considerate conformi ai criteri stabiliti dall'Autorità europea;*
- *il periodo di tempo ritenuto necessario per l'acquisizione di un'esperienza adeguata a comprovare il possesso delle competenze e conoscenze necessarie per l'espletamento dei compiti assegnati;*
- *il periodo di lavoro "sotto supervisione" da parte del personale privo delle qualifiche idonee e/o dell'esperienza adeguata, eventualmente inferiore ai quattro anni individuati dall'ESMA come periodo massimo;*
- *indicazioni atte a stabilire se la revisione delle qualifiche dei membri del personale debba essere effettuata dall'impresa o da un organismo esterno.*

Di seguito vengono rappresentati elementi di analisi funzionali all'articolazione delle domande del questionario di cui al paragrafo 4.

### ***3.1 L'elenco delle qualifiche che soddisfano i criteri stabiliti dall'ESMA ovvero le caratteristiche che tali qualifiche dovranno avere affinché possano essere considerate conformi ai criteri stabiliti dall'Autorità europea***

Rispetto a tale prima opzione di intervento, la delega stessa presenta l'alternativa fra la definizione di un ***elenco delle qualifiche*** che soddisfano i criteri stabiliti dall'ESMA e l'indicazione delle ***caratteristiche*** che tali qualifiche dovranno avere affinché possano essere considerate conformi ai criteri stabiliti dall'Autorità europea.

L'attuazione potrebbe essere basata sulla pubblicazione di una ***lista dettagliata*** di qualifiche che soddisfano i criteri stabiliti dall'ESMA. Tale soluzione, pur presentando i vantaggi della specificità, presenta il rischio di non risultare esaustivo e di creare problemi con riferimento alla manutenzione e all'aggiornamento continuo dell'elenco. Inoltre, poiché tali requisiti costituiscono un ***livello minimo***, sul quale gli intermediari sono chiamati ad attivare un sistema di miglioramento continuo, stabilire un punto di partenza molto elevato, privo di un meccanismo in grado di abilitare chi non rientrasse nella specifica qualifica, potrebbe avere l'effetto di incrementare gli oneri regolatori fissi legati all'intervento e di non garantire la proporzionalità dello stesso.

Per tali ragioni, potrebbe essere preferibile optare per l'individuazione e pubblicazione delle caratteristiche che le qualifiche idonee devono soddisfare per essere considerate conformi ai criteri

---

<sup>2</sup> A tal fine, si precisa che alla Consob è assegnato tale ruolo dallo schema di decreto delegato all'attuazione della MiFID II posto in consultazione dal MEF, ma non ancora approvato in via definitiva. Lo schema di decreto è accessibile mediante pagina web [http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni\\_pubbliche/consultazione\\_strumenti.html](http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_strumenti.html).

degli Orientamenti in parola. Più precisamente, si potrebbero considerare idonee determinate tipologie di abilitazioni e/o titoli di studio, eventualmente integrati dal superamento di uno specifico esame di valutazione.

A titolo esemplificativo si potrebbe fare riferimento al conseguimento di un diploma di laurea che preveda il superamento di esami che includano le competenze e le conoscenze rilevanti per la prestazione dei servizi d'investimento. Un ulteriore elemento di qualificazione potrebbe essere rintracciato nell'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari (di cui all'articolo 31 del TUF), ovvero nel superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione. Per coloro che sono in possesso di un diploma di laurea senza il superamento di esami in materie ritenute rilevanti per la prestazione dei servizi d'investimento, ovvero di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale *l'identificazione di titoli e abilitazioni* atti a soddisfare le caratteristiche che le qualifiche devono assicurare per essere considerate conformi ai criteri degli Orientamenti dovrebbe poi essere integrata dalla previsione del conseguimento di ulteriori titoli atti ad integrare le conoscenze e competenze richieste attraverso uno *specifico esame di valutazione*.

Tali ulteriori titoli, che dovrebbero attestare il possesso di conoscenze coerenti con quanto previsto dagli Orientamenti (cfr. paragrafo 2), potranno essere conseguiti presso Università riconosciute dal MIUR ovvero presso altri enti muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale.

Tale soluzione presenta il vantaggio di poter fare riferimento a determinati titoli e abilitazioni, i quali siano in grado di assicurare il raggiungimento dei fini della norma, fornendo altresì degli strumenti per riconoscere la competenza e la conoscenza di chi, pur non essendo in possesso di tali titoli e abilitazioni, si presti ad un percorso di formazione e al superamento di un esame in grado di attestare la soddisfazione dei criteri stabiliti dall'ESMA.

## DOMANDE

- A) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di considerare idonee le seguenti tipologie di abilitazioni e/o titoli di studio:
- i. diploma di laurea, con superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA;
  - ii. iscrizione all'Albo di cui all'articolo 31 del TUF, ovvero superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione;
  - iii. diploma di laurea senza il superamento degli esami di cui al punto i) ovvero diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati da un ulteriore titolo o abilitazione che preveda il superamento di uno specifico esame sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA?
- B) Con riferimento all'ulteriore titolo o abilitazione di cui al punto A) iii), si ritiene che lo stesso possa essere utilmente rilasciato da un'Università riconosciuta dal MIUR ovvero anche da un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale?
- C) Ritenete utile differenziare le tipologie di qualifiche da considerare idonee per la prestazione

del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto a quelle da considerare idonee per la fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori?

### ***3.2 Il periodo di tempo ritenuto necessario per l'acquisizione di un'esperienza adeguata a comprovare il possesso delle competenze e conoscenze necessarie per l'espletamento dei compiti assegnati***

L'ESMA, per promuovere l'armonizzazione e la convergenza tra gli Stati membri, ha ritenuto opportuno prevedere direttamente negli Orientamenti ***un periodo minimo di esperienza professionale ("esperienza adeguata"), pari a 6 mesi***, prima dell'inizio della prestazione dei servizi pertinenti senza obbligo di supervisione. Alle Autorità nazionali competenti è consentito di *"differenziare la durata dell'esperienza richiesta in funzione della qualifica idonea ottenuta dal personale e dei servizi pertinenti che vengono forniti"*. Il paragrafo 22 degli Orientamenti impone alle Autorità di pubblicare informazioni riguardanti il periodo di tempo ritenuto necessario per acquisire un'esperienza adeguata.

L'aumento del periodo di esperienza professionale necessario affinché venga riconosciuta un'esperienza adeguata potrebbe tradursi in un aumento degli oneri per gli intermediari, in particolare a causa della dilatazione del periodo di supervisione (che risulterebbe in ogni caso necessaria per i neoassunti), anche nel caso in cui tali soggetti fossero in possesso della "qualifica idonea" richiamata in precedenza.

Tale aumento dovrebbe trovare una ***giustificazione nelle caratteristiche specifiche del servizio pertinente prestato*** o nella qualifica idonea ottenuta dal personale.

In tal senso, potrebbe essere opportuno elevare l'esperienza adeguata a 12 mesi per lo svolgimento del servizio di consulenza da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea, ovvero un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati dall'esame di valutazione di cui al punto B).

Come evidenziato in precedenza, l'ESMA ha chiarito che, a partire dalla data di applicazione degli Orientamenti (3 gennaio 2018) tutto il personale a diretto contatto con la clientela nella prestazione dei servizi "pertinenti", sia esso già operativo o di nuova assunzione, dovrà possedere i necessari requisiti in termini sia di "qualifica idonea" che di "esperienza adeguata" (in caso contrario dovrà operare "*under supervision*" fino al raggiungimento dei medesimi).

Al riguardo, si riterrebbe opportuno prevedere che siano utilmente valutati i periodi di esperienza professionale maturati nel triennio precedente l'inizio della prestazione dei "servizi pertinenti".

#### DOMANDE

D) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di aumentare a 12 mesi la durata dell'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di svolgere il servizio di consulenza da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea, ovvero un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati dall'esame di valutazione di cui al punto B)?

E) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che siano

utilmente valutati i periodi di esperienza professionale maturati nel triennio precedente l'inizio della prestazione dei "servizi pertinenti"?

### ***3.3 Il periodo di lavoro "sotto supervisione" da parte del personale privo delle qualifiche idonee e/o dell'esperienza adeguata, eventualmente inferiore ai quattro anni individuati dall'ESMA come periodo massimo***

L'ESMA ha previsto, per il personale che non sia in possesso di una qualifica idonea e/o di un'esperienza adeguata, la possibilità di operare "**sotto supervisione**" (ossia "*sotto la responsabilità di un membro del personale che possieda sia una qualifica idonea sia un'esperienza adeguata*") fino al conseguimento dei richiamati requisiti.

La facoltà concessa al dipendente di lavorare *under supervision* è ammissibile fino ad un massimo di quattro anni, periodo che può essere eventualmente ridotto a discrezione delle competenti Autorità nazionali.

Il paragrafo 22 degli Orientamenti ESMA prevede che le Autorità nazionali competenti rendano pubblico "(...) il **massimo periodo** di tempo durante il quale un membro del personale privo di una qualifica idonea o esperienza adeguata è autorizzato a lavorare sotto supervisione (...)".

Sul punto, parrebbe opportuno confermare il termine massimo di 4 anni sopra citato, in quanto lo stesso appare congruo al fine di consentire il conseguimento della qualifica idonea da parte di coloro che non ne sono in possesso.

#### DOMANDA

- F) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che la possibilità di lavorare sotto supervisione sia mantenuta ad un termine massimo di 4 anni?
- G) Ritenete utile differenziare il termine massimo di operatività sotto supervisione nei casi di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto ai casi di fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori?

### ***3.4 Indicazioni atte a stabilire se la revisione delle qualifiche dei membri del personale debba essere effettuata dall'impresa o da un organismo esterno***

Tra gli oneri posti in capo agli intermediari è prevista la revisione, almeno su base annuale, da condurre direttamente ovvero per il tramite di un soggetto esterno, con la finalità di "*garantire che il personale possieda qualifiche idonee e mantenga e aggiorni le proprie conoscenze e competenze attraverso un **percorso continuo di formazione o sviluppo professionale** pertinente alla propria qualifica, nonché tramite la specifica formazione richiesta in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento da parte dell'impresa*". Si tratta dunque di un sistema che, poggiando

su un livello minimo identificato sia da una “qualifica idonea” che da una “esperienza adeguata”, diviene dinamico per mezzo dell’attivazione di un ciclo di miglioramento continuo del personale.

In tale contesto, il paragrafo 22 degli Orientamenti ESMA prevede che le Autorità nazionali competenti pubblichino “(...) indicazioni atte a stabilire se la revisione delle qualifiche dei membri del personale debba essere effettuata dall’impresa o da un organismo esterno.(...)”

Al riguardo, si ritiene opportuno prevedere che l’intermediario debba effettuare la revisione delle qualifiche dei membri del personale addetto alla prestazione dei “servizi pertinenti” o direttamente ovvero tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell’intermediario.

Nell’ambito della suddetta ipotesi, occorre, inoltre, valutare se la revisione delle qualifiche del personale possa essere utilmente valutata tramite il superamento di uno specifico esame di valutazione, da effettuare al termine di un corso tenuto dall’intermediario stesso o da un ente formatore terzo, entrambi necessariamente muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale.

## DOMANDE

- H) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all’ipotesi di prevedere che l’intermediario debba effettuare la revisione delle qualifiche dei membri del personale addetto alla prestazione dei “servizi pertinenti” o direttamente ovvero tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell’intermediario?
- I) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all’ipotesi di prevedere che la revisione delle qualifiche del personale venga valutata tramite il superamento di uno specifico esame, da effettuarsi al termine di un corso tenuto dall’intermediario stesso o da un ente formatore terzo, entrambi muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale?

#### **4. QUESTIONARIO**

Tenuto conto di quanto esposto nei precedenti paragrafi, si chiede a tutti gli interessati di fornire, sulla base delle proprie opinioni, dati ed evidenze, risposta motivata alle seguenti domande e - nel caso in cui non si concordi con le ipotesi delineate – si chiede di illustrare eventuali soluzioni alternative alle stesse:

- A) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di considerare idonee le seguenti tipologie di abilitazioni e/o titoli di studio:
- i.* diploma di laurea, con superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA;
  - ii.* iscrizione all'Albo di cui all'articolo 31 del TUF, ovvero superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione;
  - iii.* diploma di laurea senza il superamento degli esami di cui al punto i) ovvero diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati da un ulteriore titolo o abilitazione che preveda il superamento di uno specifico esame di valutazione sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA?
- B) Con riferimento all'ulteriore titolo o abilitazione di cui al punto A) iii), si ritiene che lo stesso possa essere utilmente rilasciato da un'Università riconosciuta dal MIUR ovvero anche da un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale?
- C) Ritenete utile differenziare le tipologie di qualifiche da considerare idonee per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto a quelle da considerare idonee per la fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori?
- D) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di aumentare a 12 mesi la durata dell'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di svolgere il servizio di consulenza da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea, ovvero un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati dall'esame di valutazione di cui al punto B)?
- E) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che siano utilmente valutati i periodi di esperienza professionale maturati nel triennio precedente l'inizio della prestazione dei "servizi pertinenti"?
- F) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che la possibilità di lavorare sotto supervisione sia mantenuta ad un termine massimo di 4 anni?
- G) Ritenete utile differenziare il termine massimo di operatività sotto supervisione nei casi di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto ai casi di fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori?

- H) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che l'intermediario debba effettuare la revisione delle qualifiche dei membri del personale addetto alla prestazione dei "servizi pertinenti" o direttamente ovvero tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell'intermediario?
- I) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che la revisione delle qualifiche del personale venga valutata tramite il superamento di uno specifico esame , da effettuarsi al termine di un corso tenuto dall'intermediario stesso o da un ente formatore terzo, entrambi muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale?